VERBALE DI ASSEMBLEA

-REPUBBLICA ITALIANA-

L'anno duemilaventitré, il giorno diciassette del mese di febbraio

⁻17 - 2 - 2023⁻

in Verona, via G. Marconi n. 76, alle ore sedici e venti.

Avanti a me dott. MASSIMO MAISTRELLO, Notaio in Monteforte d'Alpone, iscritto al Collegio Notarile di Verona,

è presente

- Ermanno Benetti, nato a Bussolengo (VR) il 18 novembre 1968, residente in Verona, via Turbina n. 45, domiciliato per la carica presso la sede di cui infra, in qualità di Presidente del Consiglio direttivo dell'associazione denominata "Associazione Rivela", con sede in Verona (VR), via Turbina n. 45, codice fiscale e partita Iva 03269810234.

Detto comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale di assemblea straordinaria della suddetta associazione, qui convocata in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul sequente

ORDINE DEL GIORNO:

"Modifica dello Statuto dell'associazione e acquisizione della personalità giuridica".

A ciò aderendo, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto dell'associazione, nonché per designazione unanime degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Direttivo Ermanno Benetti, sopra costituito, il quale dichiara, accerta e mi fa constare quanto segue:

- ----che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso spedito agli associati a mezzo e-mail in conformità all'art. 7 dello statuto;
- ----che sono presenti in proprio o per delega tutti i n. 9 (nove) associati iscritti a libro soci e precisamente:
- se medesimo Ermanno Benetti,
- Raffaella Grossato, nata a Chioggia (VE) il 24 maggio 1973, codice fiscale GRS RFL 73E64 C638M,
- Giovanni Bresadola, nato a Mezzana (TN) il 28 maggio 1961, codice fiscale BRS GNN 61E28 F1680,
- Michele Marras, nato a Verona il 26 marzo 1977, codice fiscale MRR MHL 77C26 L781J,
- Monica Sarte, nata a Isola della Scala (VR) il 3 luglio 1963, codice fiscale SRT MNC 63L43 E349Q,
- Giandomenico Benetti, nato a Bussolengo (VR) il 31 maggio 1965, codice fiscale BNT GDM 65E31 B296K,
- Laura Miceli, nata a Brescia il 27 luglio 1966, codice fiscale MCL LRA 66L67 B157K;
- Mauro Fusina, nato a Grezzana (VR) il 9 febbraio 1959, codice fiscale FSN MRA 59B09 E171V, rappresentato da Ermanno



REGISTRATO Agenzia delle Entrate Ufficio di Verona

Il 23 febbraio 2023 al n. 5442 serie 1T Benetti, giusta delega che viene acquisita agli atti dell'associazione;

- Michele Bissoli, nato a Isola della Scala (VR) il 16 dicembre 1966, codice fiscale BSS MHL 66T16 E349B, rappresentato da Ermanno Benetti giusta delega che viene acquisita agli atti dell'associazione;

----che è presente l'intero Consiglio direttivo in carica, nominato con assemblea ordinaria in data 11 novembre 2020, nelle persone di se medesimo quale Presidente e dei Consiglieri Raffaella Grossato, Giovanni Bresadola e Michele Marras, mentre ha giustificato la propria assenza il Consigliere Mauro Fusina;

----che ha accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

----che dunque l'assemblea è validamente costituita e idonea a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Prendendo la parola, il Presidente precisa che l'associazione è attualmente non riconosciuta e illustra agli associati l'opportunità per l'associazione, offerta dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), di ottenere il riconoscimento e la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In particolare il Presidente precisa che l'Associazione, una volta iscritta, assumerà la qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" e ne espone i vantaggi. A tal fine risulta pertanto necessario adeguare l'attuale statuto dell'Associazione alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni e propone quindi l'adozione integrale di un nuovo statuto sociale secondo il testo del quale si procede a dare lettura.

Quindi il Presidente fa presente all'assemblea che per il conseguimento della personalità giuridica da parte dell'associazione è necessario che il patrimonio della stessa ammonti ad almeno euro 15.000 (quindicimila). Egli dichiara pertanto che il patrimonio dell'Associazione non è inferiore a detta cifra, come fatto constare a mezzo apposita relazione redatta in data 17 febbraio 2023 dal dott. Paolo Bagli, revisore legale iscritto nell'apposito Registro al n. 618/A, asseverata di giuramento con verbale ricevuto da me notaio in data odierna, riferita alla data del 31 dicembre 2022.

Il Presidente ricorda che l'Associazione è stata costituita con atto ricevuto dal notaio Ruggero Piatelli di Verona in data 21 novembre 2002, Rep. 85155/15013, registrato a Verona il 3 dicembre 2002 al n. 5297/1.

Dopo breve discussione l'assemblea, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità,

DELIBERA

1) di approvare il nuovo testo di **statuto** riformulato e aggiornato, adeguandolo alle disposizioni del d.lgs. 117/2017,

in sostituzione integrale dello statuto attuale, come letto in assemblea, che si allega al presente atto sotto la lettera A), nel quale vengono mantenute invariate la sede, la denominazione (fino all'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a seguito della quale assumerà la denominazione di "Associazione Rivela APS"), medesime attività di interesse generale meglio specificate all'art. 5 dello statuto;

- 2) di voler conseguire la qualifica di Ente del Terzo Settore con personalità giuridica, e in particolare di Associazione di Promozione Sociale, e a tal fine di dare mandato al Notaio verbalizzante la presente assemblea di procedere, ai sensi dell'art. 22 Codice del Terzo Settore, al controllo della sussistenza dei requisiti richiesti al fine dell'ottenimento dell'iscrizione nello stesso Registro;
- 3) di dare atto, ai fini di cui al medesimo art. 22 del d.lgs. 117/2017, che il patrimonio dell'Associazione alla data odierna non è inferiore ad Euro 15.000 (quindicimila), come risulta dalla relazione giurata di stima sopra indicata che si allega al presente atto sotto la lettera B);
- 4) di conferire mandato al Presidente del Consiglio Direttivo per l'attuazione della presente delibera, con i più ampi poteri, affinché, da solo e senza necessità di ulteriori autorizzazioni, delibere o ratifiche, possa apportare al presente atto e all'allegato statuto ogni aggiunta, modifica, precisazione o soppressione che potesse essere richiesta e dia corso a tutte le formalità ed agli adempimenti conseguenti ed inerenti alle assunte deliberazioni, con ogni facoltà occorrente per la stipulazione di ogni atto relativo ed esecutivo anche in ordine alla formalizzazione di quanto in oggetto, alla produzione di ogni eventuale documento richiesto ed alla cura di tutte le pratiche occorrenti per ottenere il formale riconoscimento della personalità giuridica adempiendo in particolare a tutto quanto necessario per il buon fine dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quale Associazione riconosciuta e quindi con personalità giuridica, con ogni inerente potere e facoltà, compreso il deposito di tutta la documentazione necessaria, senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e dieci.-Ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore io notaio dichiaro di aver verificato la presenza di tutte le condizioni previste dalla legge per l'iscrizione dell'ente e attesto che il patrimonio dell'Associazione Rivela non è inferiore ad euro 15.000 (quindicimila), in conformità all'art. 22, comma 4, d.lgs. 1117/2017, come risulta dalla sopra allegata relazione giurata di stima.

Le spese del presente verbale e conseguenziali sono a carico

dell'associazione.

Si chiede l'esenzione dall'imposta di Registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del medesimo D.Lgs. 117/2017.

Il costituito mi dispensa dalla lettura dell'allegato B).

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura, unitamente a quanto allegato sotto la
lettera A), al comparente che lo approva.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e da me completato a mano, consta di un foglio per quattro facciate.

Viene sottoscritto alle ore diciassette e cinquantacinque.

Firmato:

ERMANNO BENETTI-

MAISTRELLO Massimo Notaio Sigillo-

STATUTO

"ASSOCIAZIONE RIVELA APS"

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE RIVELA APS", che assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale in Verona, via Turbina n. 45.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tra cui la divulgazione della formazione culturale e morale delle persone.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, rubricate secondo l'art. 5, comma 1, lettere d) i) e u) del d.lgs. 117/2017, sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,

Allegato " A " al Rep. n. 139 e Racc. n. 113 nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017.
- A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
- organizzazione, gestione, coordinamento e promozione di mostre storiche, fotografiche, artistiche, archeologiche, scientifiche e letterarie;
- organizzazione e gestione di mostre che affrontano tematiche umanitarie favorendone la divulgazione attraverso attività di istruzione, educazione, formazione e assistenza ad altre organizzazioni, associazioni e gruppi in genere che intendano affrontare tale attività;
- divulgazione del materiale illustrativo delle mostre ad altre organizzazioni, associazioni, e gruppi in genere, nonché l'assistenza nell'esposizione della mostra al pubblico favorendo il perseguimento degli scopi sociali anche al di fuori del territorio nel quale opera l'Associazione;
- erogazioni e contributi ad associazioni, iscritte al RUNTS, che perseguono le medesime finalità.
- L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, Codice del terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
- L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del d.lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale che siano membri dell'Associazione. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno, ai sensi dell'art. 35, Codice del Terzo settore.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, Il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per:

- decesso;
- recesso;
- esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per i seguenti motivi:

- mancato grave rispetto delle norme statutarie;
- comportamenti gravemente contrari al raggiungimento dello scopo associativo;
- mancato pagamento di due quote annuali consecutive.

Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato mediante lettera raccomandata AR o pec.

La delibera di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'associato escluso.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vicepresidente;
- l'Organo di controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'assemblea);
- il Revisore legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria

per legge o sia facoltativamente deliberata dall'assemblea).

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo (che può essere anche diverso della sede associativa, purché in Italia), l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La convocazione avviene mediante avviso inviato a mezzo e-mail o posta ordinaria inviata al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

L'Assemblea è comunque validamente costituita qualora siano presenti tutti gli associati, i consiglieri e i componenti dell'organo di controllo, se nominato.

I voti sono palesi.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confron-

ti;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto:
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati
nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in
audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compresi tra i tre e i sette eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate e/o tra gli associati degli enti associati.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi.

- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o lo richiedano almeno due consiglieri, mediante avviso spedito mediante posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza (tre giorni in caso di urgenza).
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
- Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel R.U.N.T.S.;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- disciplina l'accesso ai libri sociali previsto dal presente statuto.
- Il presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo.
- Il presidente e i consiglieri non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 16

(Il Presidente)

Salvo che non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Salvo che non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il Consiglio Direttivo elegge il Vicepresidente, il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017, ovvero qualora lo ritenga opportuno. Può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. Nel caso di Organo di controllo collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, tra i quali l'assemblea elegge il Presidente.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 d.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisore/i legale/i iscritto/i nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari dell'associazione.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo salvo i casi per i quali la legge prevede la nomina di un organo distinto; in questo caso tutti i suoi componenti devono essere scelti tra revisori legali iscritti nel relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, se nominato, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 117/2017.
- Il patrimonio dell'Associazione si compone di:
- a) un fondo di dotazione di valore non inferiore ad Euro 15.000 (quindicimila), che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica; il valore del fondo di dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia,

l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 d.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Per ogni esercizio deve essere redatto il bilancio ai sensi degli articoli 13 e 87 d.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione il quale deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il trenta giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del d.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipula-

te dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 d.lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 117/2017.

ART. 28

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 d.lgs. 117/2017, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 9 d.lgs. 117/2017.

ART. 30

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato:

ERMANNO BENETTI

MAISTRELLO Massimo Notaio Sigillo